

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposta del nostro Guardasigilli ministro
di Giustizia e Instruzione ed affari ecclesiastici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

L'ammesso nostro Guardasigilli è incaricato di presentare
al Parlamento il qui unito progetto di legge contenente
disposizioni intorno al Ministero Pubblico ed alla Magistratura
Giudicante e circa il modo di supplire in quelle parti e tribu
ove manchi il numero necessario di Giudici, di svolgerne i
motivi e sostenere la discussione.

Torino add. 19. Gennaio 1858.

[Signature]

[Signature]

Galletti

SESSIONE 1857-58

N° 10-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GALLO, CHAPPERON, BIANCHERI, ALVIGINI, DEANDREIS,
GASTALDETTI, ARA

sul progetto di legge presentato dal ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 20 gennaio 1858

Disposizioni intorno al Ministero Pubblico ed alla Magistratura giudicante.

Tornata del 31 marzo 1858.

SIGNORI;

Il progetto di legge presentato dal signor ministro di grazia e giustizia consta di alcuni provvedimenti parziali, i quali, benchè si riferiscano tutti all'ordine giudiziario, sono però distinti tra loro e non presentano una così precisa connessione, per cui debbano di necessità essere radunati in un solo complesso di disposizioni.

Quindi la vostra Commissione ha creduto consiglio opportuno quello di separare quel progetto in tre distinte proposte di legge, delle quali l'una comprenda l'ordinamento del Ministero Pubblico, l'altra provveda al pareggiamento degli stipendi fra le varie Corti e fra i vari Tribunali dello Stato, e al modo di regolare gli avanzamenti e l'anzianità degli impiegati dell'ordine giudiziario; la terza finalmente faccia facoltà di dividere in due sezioni quei Tribunali provinciali presso i quali si manifesti il bisogno di meglio provvedere in tal modo al rendimento della giustizia.

Ed in questo pensiero di disegnare tre progetti di legge tanto più facilmente venne la Commissione, perchè le parve conveniente di ordinare le disposizioni riguardanti il Pub-

blico Ministero in modo che, nel mentre si ammette il principio della separazione di carriera del Pubblico Ministero da quella dei giudici, si stabiliscano nello stesso tempo i principali uffici a cui il Ministero Pubblico è chiamato.

Questa indicazione d'uffici parve opportuna a doppio scopo: a rendere più precisa, più utile, più efficace l'azione del Pubblico Ministero; a far più palese la ragione e la convenienza di ammetterlo a separata carriera, pareggiata a quella della magistratura giudicante.

Ammissa in principio la divisione del progetto in tre disegni di legge, si fece la vostra Giunta a formolare questi tre disegni e a discuterli, e portò principalmente la sua attenzione sul grave argomento della legge relativa al Pubblico Ministero.

In questo argomento varie opinioni si manifestarono nella vostra Giunta.

Parve a tre dei membri di essa: non avervi necessità che la legge dichiarasse la separazione del Pubblico Ministero dalla magistratura giudicante, perchè *di fatto* questa separazione nell'attuale ordinamento giudiziario già esiste, in quanto che gli uffici dell'una e dell'altra magistratura sono nelle loro attribuzioni separatamente esercitati; non essere conveniente, anzi tornar di danno la separazione assoluta di carriera proposta nel progetto, perchè tra i due uffici havvi colleganza di studi e di missione; doversi quindi preferire l'attuale sistema di promiscuità di carriera, il quale lascia che la magistratura giudicante sia chiamata ad arricchirsi spesso per consueto ordine di promozioni di giudici che prima abbiano fatto nobile esperimento nell'arduo ufficio del Pubblico Ministero.

Si aggiungeva: essere tanto più da proscriversi la separazione di carriera in questa legge proposta se doveva condurre al pareggiamento di stipendi tra la magistratura giudicante e il Pubblico Ministero; questo pareggiamento indurre favori e sproporzioni che genererebbero scontenti ed ingiuste ineguaglianze, perchè nelle composizioni degli stipendi da assegnarsi al Ministero Pubblico presso le diverse Corti si fisserebbero tali trattamenti, per cui cesserebbe ogni equità ed armonia; non essere il pareggiamento degli stipendi necessario per crescere importanza all'alto ufficio del Pubblico Ministero, perchè questa importanza non fu mai presso di noi disconosciuta; bastare a tal uopo la preminenza e la dignità del capo del Pubblico Ministero medesimo.

Si metteva anche in dubbio la convenienza di questo progetto di legge, coll'ordine del giorno accettato dal signor ministro di grazia e giustizia ed approvato da questa Camera nella tornata del 19 giugno 1857.

Si osservava che quell'ordine del giorno tendeva a soddisfare il più sentito bisogno della magistratura, cioè a recare miglioramento negli inferiori gradi di essa. Colà manifestarsi il bisogno di aumenti di stipendio; avervi intere classi di giudici male retribuiti; avervene altri, come la maggior parte dei

giudici aggiunti presso i tribunali provinciali, senza stipendio e con lunghi anni di non corrisposto servizio. I giovani scoraggiarsi, ridursi la magistratura in condizione da non poter attrarre i potenti ingegni, da essere invasa dalla mediocrità; doversi concedere aumenti di stipendio al Pubblico Ministero, ma nello stesso tempo anche alla magistratura in complesso, e a quella degli ultimi gradi essenzialmente; non doversi limitare il favore al Pubblico Ministero, la cui condizione non è poi tanto infelice da richiedere provvedimenti eccezionali e di urgenza. Poter forse i vantaggi ora chiesti per il Pubblico Ministero rendere impossibili o di troppo ritardati i miglioramenti per avventura più urgenti e più giusti per la magistratura giudicante.

Da ultimo, e come difficoltà quasi ogni altra assorbente, si opponeva la attuale condizione delle finanze dello Stato, non consentente il grave aumento di spesa risultante dalla accettazione di questo progetto.

Sebbene queste considerazioni siano sembrate gravissime e tali da far desiderare alla Commissione intera che avesse potuto di preferenza discutersi una legge generale che potesse coordinare tutte le disposizioni occorrenti in ogni parte del riordinamento giudiziario, indurre le riforme che l'esperienza e il progresso dei tempi persuadono utili, soddisfare in somma a tutte le giuste esigenze di questa importantissima parte di nazionali uffici, tuttavia la maggioranza della Giunta non ha creduto che potesse convenientemente tralasciarsi dallo accettare in massima il presentato progetto di legge.

Sono antichi e giustissimi i desiderii di veder migliorate le sorti della patria magistratura. E questa eletta parte di funzionari dello Stato potrebbe a ragione dolersi se in tanto riconosciuto bisogno di provvedimenti, se in tanto ripetute proposte di legge, niun provvedimento fosse dato mai, niuna legge riuscisse ad ottenere sanzione.

La maggioranza dei commissari avisò che ragioni di alto interesse e di giustizia richiedano che la separazione del Ministero Pubblico dalla magistratura giudicante, già esistente in fatto e ammessa anche dalla legge quanto alle attribuzioni, riceva una più precisa sanzione, sia più saldamente garantita per mezzo di un provvedimento legislativo che alla separazione di attribuzioni unisca la separazione di carriera, il pareggiamento di gradi e di stipendio tra la magistratura giudicante e il Pubblico Ministero.

Queste ragioni di alto interesse e di giustizia credette la maggioranza dei commissari di trovarle nelle seguenti considerazioni:

Gli uffici a cui è chiamato il Pubblico Ministero sono per se stessi così eminenti e gravi, che per poter essere all'altezza della loro missione bisogna che gli ufficiali di questa istituzione trovino in essa tutte le garantigie, tutta la potenza, tutti gli appagamenti che si richiedono per renderli forti, si-

blico Ministero in modo che, nel mentre si ammette il principio della separazione di carriera del Pubblico Ministero da quella dei giudici, si stabiliscano nello stesso tempo i principali uffici a cui il Ministero Pubblico è chiamato.

Questa indicazione d'uffici parve opportuna a doppio scopo: a rendere più precisa, più utile, più efficace l'azione del Pubblico Ministero; a far più palese la ragione e la convenienza di ammetterlo a separata carriera, pareggiata a quella della magistratura giudicante.

Ammessa in principio la divisione del progetto in tre disegni di legge, si fece la vostra Giunta a formolare questi tre disegni e a discuterli, e portò principalmente la sua attenzione sul grave argomento della legge relativa al Pubblico Ministero.

In questo argomento varie opinioni si manifestarono nella vostra Giunta.

Parve a tre dei membri di essa: non avervi necessità che la legge dichiarasse la separazione del Pubblico Ministero dalla magistratura giudicante, perchè *di fatto* questa separazione nell'attuale ordinamento giudiziario già esiste, in quanto che gli uffici dell'una e dell'altra magistratura sono nelle loro attribuzioni separatamente esercitati; non essere conveniente, anzi tornar di danno la separazione assoluta di carriera proposta nel progetto, perchè tra i due uffici havvi colleganza di studi e di missione; doversi quindi preferire l'attuale sistema di promiscuità di carriera, il quale lascia che la magistratura giudicante sia chiamata ad arricchirsi spesso per consueto ordine di promozioni di giudici che prima abbiano fatto nobile esperimento nell'arduo ufficio del Pubblico Ministero.

Si aggiungeva: essere tanto più da proscriversi la separazione di carriera in questa legge proposta se doveva condurre al pareggiamento di stipendi tra la magistratura giudicante e il Pubblico Ministero; questo pareggiamento indurre favori e sproporzioni che genererebbero scontenti ed ingiuste ineguaglianze, perchè nelle composizioni degli stipendi da assegnarsi al Ministero Pubblico presso le diverse Corti si fisserebbero tali trattamenti, per cui cesserebbe ogni equità ed armonia; non essere il pareggiamento degli stipendi necessario per crescere importanza all'alto ufficio del Pubblico Ministero, perchè questa importanza non fu mai presso di noi disconosciuta; bastare a tal uopo la preminenza e la dignità del capo del Pubblico Ministero medesimo.

Si metteva anche in dubbio la convenienza di questo progetto di legge, coll'ordine del giorno accettato dal signor ministro di grazia e giustizia ed approvato da questa Camera nella tornata del 19 giugno 1857.

Si osservava che quell'ordine del giorno tendeva a soddisfare il più sentito bisogno della magistratura, cioè a recare miglioramento negli inferiori gradi di essa. Colà manifestarsi il bisogno di aumenti di stipendio; avervi intere classi di giudici male retribuiti; avervene altri, come la maggior parte dei

curi, indipendenti, energici nell'adempimento dell'ardua loro missione.

Il Pubblico Ministero è l'organo della legge, è un elemento essenziale di conservazione dell'ordine nella società, e di protezione di gravi interessi pubblici e privati.

Nel primo di questi uffici veglia perchè da nessun potere la legge sia travisata ed offesa; nelle alte sue missioni promuove e sostiene le accuse pubbliche per la punizione dei reati, e veglia alla difesa dei diritti dello Stato e delle persone che sono in condizione da richiedere una speciale tutela.

Ora fate che il Pubblico Ministero non formi per sé una istituzione separata e distinta, che trovi in se stessa una decorosa ed indipendente carriera; fate che per conseguire un meritato premio di maggiore stipendio o di maggior grado debbano gli ufficiali del Pubblico Ministero aspirare ad un ufficio diverso, il quale debba per necessaria conseguenza essere considerato come d'importanza e di sfera superiore, e così adoperando voi all'uomo, che rappresenta la legge, che da una lettera morta od inosservata la riduce a vigorosa e rispettata esistenza, togliete, o per lo meno grandemente scemate la confidenza nella carica, il sostegno nell'assunto, l'autorità nell'esercizio dell'alta e spesso contrastata sua missione; in una parola voi abbassate la legge, non attribuendo alla istituzione che la rappresenta e la difende tutta l'autorità, tutto lo splendore che le conviene.

Il funzionario del Pubblico Ministero rappresenta il potere esecutivo nell'ordine giudiziario, e in ciò si collega col Governo di cui è un agente.

Ebbene, anche ne' suoi rapporti col potere esecutivo debbe il pubblico Ministero trovar nella sua istituzione una potenza che lo sottragga a qualunque influenza. Esso debbe avere tanto di forza che senta di essere organo della legge, schiavo di nessuno.

Esso debbe trovare la norma di agire non in una volontà che imponga, ma nel dettato del precetto legislativo e nel convincimento della sua coscienza, e se è mandatario del Governo, è altresì il custode della legge, che è potestà suprema, contro la quale non potrebbe mai insorgere l'inferiore autorità del mandante.

Ora, perchè il Pubblico Ministero abbia nella sua istituzione i mezzi necessari a compiere il suo ufficio, vuolsi che sia fortemente costituito, che formi un corpo unico, indivisibile in tutto lo Stato, separato e distinto da ogni carriera; che abbia in questa carriera tutto che occorre per conciliargli autorità e decoro, senza che debba solo riporre nel conferimento di altri uffici la speranza di maggiori gradi e di maggiori stipendi, il che basterebbe a renderlo impari al mandato, a scemargli la indipendenza, e a privarlo del coraggio di cui gli occorra in non infrequenti circostanze di far prova.

Nello attuale sistema di promiscuità di carriera sorgono

gravi inconvenienti nei necessari rapporti che ha il Pubblico Ministero colla magistratura giudicante.

Questa magistratura ha la prerogativa della inamovibilità, prerogativa che riposa sopra ragioni di pubblico interesse, e che tende a rendere incontaminato da influenze il rendimento della giustizia.

Ma questa prerogativa non va esente da pericoli, tra i quali non è ultimo quello che crea nello Stato un potere speciale, il quale se è utile che esista per rendere imparziale ed indipendente l'applicazione della legge, può però, com'è indole e tendenza di qualunque potere, inclinare in alcune circostanze a trasmodare ed assorbire.

È quindi necessario che accanto alla magistratura giudicante si stabilisca per mezzo del Pubblico Ministero una istituzione speciale, la quale si componga di funzionari che, rispettando i diritti e la missione dei giudici, possano però, ove occorra, parlare in nome della legge, vigilare le tendenze, impedire gli abusi, alzare, all'uopo, potente e rendere ascoltata la loro voce.

Ora, perchè possa compiere questo ufficio presso la magistratura giudicante, debbe il Pubblico Ministero correre una carriera distinta, e a quella dei giudici eguale in grado e in stipendio.

E per verità fate che i funzionari del Pubblico Ministero, come avviene nell'attuale sistema di promiscuità di carriera, debbano aspirare a sedia di giudice, come ad unico mezzo di maggiori onori e di maggiori stipendi, e che ne avverrà? Ne avverrà che viziata ed impotente a conseguire la sua missione sarà la istituzione del Pubblico Ministero, perchè indarno si potrà sperare che i funzionari che lo rappresentano siano sempre ed unicamente memori di essere organi della legge, di dover per la sua osservanza anche resistere a contrarie tendenze, a tenaci errori.

Indarno si potrà sperare che abbia il coraggio di energiche rappresentanze presso i giudici colui che anela come a suprema meta ad avere l'ufficio di giudice, e che potrebbe domani avere a temibile superiore il magistrato a cui oggi osò far sentire una parola di richiamo all'osservanza della legge.

Nè possono queste considerazioni esser tenute in conto di tendere ad elevare accanto alla magistratura giudicante una molesta vigilanza, produttrice talvolta di dannose lotte tra uffici che, avendo comune il fine, dovrebbero aver concorde l'opera.

Certo che la missione delle due magistrature è missione di reciproco aiuto, di concordia, nel comune scopo di proteggere la società, di rendere osservata e rettamente applicata la legge.

Ma se è indole del Governo rappresentativo che tutti i poteri si contemperino, e niuno ecceda; se l'eccesso si previene con guarentigie all'indole di ciascun potere accomodate; se

(10-A)

quanto al potere giudiziario è guarentigia contro i pericoli della inamovibilità la istituzione del Ministero Pubblico, debbe questo Ministero essere posto in condizione da poter rettamente compiere l'ufficio suo, e da questo ufficio lo distoglierebbe la comunanza di carriera colla magistratura giudicante.

Un'altra considerazione persuade nell'interesse pubblico la separazione delle due carriere.

Il magistrato che esercita la funzione di Pubblico Ministero debbe avere doti e studi speciali che vogliono anche essere giovali bene spesso da una naturale disposizione. Quindi l'attitudine a questo grave ufficio è dono di natura e insieme frutto di esperienza e di studiose cure.

Ora se, perchè il magistrato che fece nobile prova nel difficile aringo del Pubblico Ministero ottenga il meritato premio di promozione, è forza che, mutata carriera, accetti un altro ordine di uffici, è manifesto che questo sistema nuoce alla efficacia della istituzione e scema ad essa nel maggior uopo i mezzi di vigore e di azione.

Queste considerazioni mossero la maggioranza della vostra Commissione a credere che ragioni di pubblico interesse persuadessero la separazione di carriera e il pareggiamento di gradi e di stipendi tra la magistratura giudicante e quella del Pubblico Ministero.

Ma a queste ragioni, come fu già avvertito, altre si aggiungono che hanno fondamento nei principii di giustizia.

È vero che nella proposta di legge per il pareggiamento di grado e di stipendi è di molto giovata la carriera del Pubblico Ministero; ma gli uffici che questa magistratura compie, sono ardui assai, e talvolta pericolosi. Ora, spinta in quistioni in cui ha interesse la politica, trova inciampo o amarezze nelle ire e nelle passioni dei partiti; ora, costretta per convincimento a resistere, si rende ostile il potere e l'amovibilità del posto la rende soggetta a pericoli che l'altra magistratura non divide.

Egli è vero che questi pericoli non occorrono in ogni parte dell'esercizio delle funzioni di Pubblico Ministero, e che ne vanno esenti gli ufficiali di questa magistratura che attendono alle civili materie.

Ma, oltrechè la unità e la indivisibilità di questa istituzione non consente che si faccia distinzione negli uffici dei funzionari, si potrebbe non senza fondamento osservare che anche nell'argomento dell'osservanza della legge civile importanti sono i servigi che rende il Pubblico Ministero, e che questi servigi potranno ancora crescerli nelle modificazioni che il Codice di procedura civile pare in questo argomento chiamato a ricevere.

Nè credette la maggioranza della Commissione che dalla approvazione di questa legge fossero per derivare i tenuti inconvenienti, ed essenzialmente quello del ritardo dei miglioramenti riguardo ad altri funzionari della magistratura.

Si affida la Commissione che questa legge possa in gran parte appagare i desiderii dell'una e dell'altra magistratura.

L'attuale ordinamento di promiscuità di carriera produsse sinora questo incontestabile effetto.

Havvi una parte di magistrati cui i lunghi studi, le onorate fatiche non valgono a togliere dagli umili gradi di carriera.

Questa iniqua condizione è loro fatta dalla promiscuità delle due carriere; dalla necessità in cui si trova il potere esecutivo di dare ai membri del Pubblico Ministero i meritati avanzamenti che solo possono trovar luogo nella magistratura giudicante.

Ebbene, fate che le due carriere siano distinte, che offrano entrambe elette carriere ad eletti studi, e saranno giovati gli ufficiali tutti dell'ordine giudiziario, gli ingegni saranno attratti, e la patria magistratura conserverà le gloriose sue tradizioni di sapienza, e sorgerà un'altra splendida carriera che in altro non men nobile aringo giovì all'osservanza della legge, alla protezione di gravi interessi, all'armonia dei poteri dello Stato.

Non tacque la Commissione a se stessa la difficoltà nascente dall'aumento di spesa.

Ma pure sembrò che in tanta cura di materiali interessi non dovessero essere trasandati quegli interessi morali che più da vicino toccano le sorti della nazione.

Fu la vostra Commissione d'accordo con quella che riferì sul progetto di legge di riordinamento giudiziario presentato nella tornata del 26 marzo 1856, e pensò, come egregiamente espresse l'onorevole relatore di essa Commissione, che, essendo l'amministrazione della giustizia il primo bisogno della società e il primo dovere dello Stato, non ci deve arrestare in tale opera il pensiero di un aumento nelle spese, il quale non si può assolutamente schivare, se si vuole rialzare come merita un ordine di funzionari che è di sommo interesse per le sostanze, la libertà, la vita e l'onore dei cittadini.

Egli è vero che qui non di un generale, ma si tratta di un parziale riordinamento giudiziario; ma pur questa parte stessa può condurre a tali utili risultamenti, può esercitare sì benefica influenza sulle sorti della magistratura di ogni ordine, che la maggioranza della Commissione non dubitò di approvare il principio della separazione di carriera, il pareggiamento di grado e di stipendio tra la magistratura e il Ministero Pubblico.

AmMESSO questo principio, e così adottato l'art. 1 del progetto, si presero ad esame le successive disposizioni del progetto medesimo.

L'art. 2 che dà facoltà di trasferire i funzionari del Pubblico Ministero e i giudici dall'una nell'altra carriera diede argomento a dispareri nella Commissione.

Tre dei commissari presero a difendere che quell'articolo dovesse essere tolto, come quello che rendesse illusoria la separazione di carriera pronunciata nel primo articolo, e for-

nisse facile mezzo al Potere esecutivo di favorire i funzionari del Pubblico Ministero da lui dipendenti, trasferendoli nella magistratura giudicante, ed inceppando in tal modo la carriera dei giudici.

Si soggiungeva che un maggior pericolo di esorbitanti arbitrii sorgesse dalla seconda parte dell'articolo perchè, ammessa la regola che il funzionario rechi nel nuovo posto l'anzianità che aveva nel grado corrispondente, si attribuisce al ministro il potere di far pesare continua sulla magistratura la spada di Damoclè.

Bastasse di fatto che un giudice non fosse accetto al ministro perchè, quando questo giudice si trovasse in condizione di ricevere un aumento progressivo di stipendio in ragione dell'anzianità, potesse il ministro privarlo di questo vantaggio, nominando nella magistratura un ufficiale del Pubblico Ministero, che recasse nel nuovo posto una prevalente anzianità.

Bastasse insomma l'animo di favorire, perchè l'arbitrio e il mezzo si trovassero facili nella facoltà accordata da quest'articolo.

Si osservava finalmente non potere questa disposizione trovare una ragione sufficiente nella considerazione che talvolta motivi di giustizia e di pubblico interesse persuadano di non privare lo Stato degli utili servizi che ufficiali del Pubblico Ministero possano ancora prestare nella magistratura, quando per fortuite circostanze non siano più in condizione di bastare alle fatiche del proprio ufficio.

Potersi facilmente dal Governo in tali casi provvedere, conferendo al benemerito funzionario altri uffici nello Stato conciliabili colle personali circostanze di lui, senza che occorra di renderlo ostacolo ad altri funzionari egualmente benemerenti.

La rarità di questi casi non poter giustificare una disposizione di legge che aprè la via ad arbitrii, che non si trova accolta nè in Francia, nè nel Belgio, dove già trovasi ammessa quella separazione di carriera che qui vuolsi in questo argomento imitare.

Però questa proposta di togliere l'art. 2° del progetto ministeriale non fu accolta dalla maggioranza della Commissione.

Essa considerò che lo Stato conferisce al potere esecutivo il diritto di nominare alle cariche dello Stato; che quindi il togliere l'articolo in questione non diminuiva, ma accresceva gli arbitrii, perchè, anche tolta questa disposizione, non sorgerà la conseguenza che il Ministero non potesse trasferire nell'una o nell'altra carriera giudici o funzionari del Pubblico Ministero; che dovevasi perciò accettare in questa parte il progetto come quello che offeriva un vincolo sufficiente agli arbitrii ed una guarentia abbastanza efficace per l'osservanza della separazione delle due carriere; che le espressioni adoperate nell'articolo erano conformi alle modi-

ficazioni già recate dalla Giunta che esaminò una eguale disposizione già proposta nel progetto generale dell'ordinamento giudiziario, e si riferivano ad eccezioni che non potrebbero, senza offesa della giustizia e senza danno della pubblica cosa, essere contrastate; perchè ove, ad esempio, un infelice evento rendesse meno atto il funzionario del Pubblico Ministero alla faticosa opera della parola, se riconosciuta fosse in lui la potenza dell'ingegno e la vastità della dottrina, come mai si potrebbe, nell'interessé dello Stato e per sentimento di giustizia, chiudergli la via a prestare la utile sua opera nell'altra magistratura con cui ebbe comuni in molta parte gli studi e la missione? Come mai si potrebbe giustamente pretendere che debba essere reietto come inutile inciampo, o debba essere applicato ad altri uffizi a cui non sia egualmente appropriata la fiducia di utili servigi?

Adottato per questi riflessi il secondo articolo, la vostra Commissione esaminò le altre disposizioni contenute nel progetto di legge in quanto potevano aver rapporto coll'ordinamento del Pubblico Ministero, e a tale scopo accettò, senza che sorgessero dissensi, le proposte occorrenti negli articoli 4°, 5°, 6°, 7°, 9° e 13 del progetto, modificandoli però quanto alla forma in modo che esclusivamente convenissero alla legge riguardante il Pubblico Ministero.

A compimento del suo lavoro intorno a questa legge sull'ordinamento del Pubblico Ministero restava che la Commissione si occupasse nel tradurre ad effetto il divisamento suo già sopra accennato di determinare con appositi articoli le attribuzioni del Pubblico Ministero e i titoli da conferirsi ai funzionari di esso in modo corrispondente all'ufficio che esercitano.

E per indurre queste disposizioni, facile mezzo presentavano e i lavori già compiuti da Giunte speciali istituite dal Governo e i progetti presentati dal Ministero sull'organizzazione giudiziaria, tra i quali l'ultimo, che ottenne da una vostra Commissione egregia discussione e dotta relazione.

Furono dunque accolte quelle disposizioni che parvero più acconcie a rendere questo disegno di legge più compiuto nella parte che riguarda l'ordinamento del Ministero Pubblico.

A quest'uopo si adottarono con alcune modificazioni gli articoli 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 208 e 209, proposti nella relazione presentata il 16 giugno 1856, non che gli articoli 163, 165, 168, 169, 170, 171, 172 del progetto di riordinamento giudiziario, formato dalla Commissione creata nell'anno 1849, colle variazioni introdotte dal Consiglio di Stato.

Per mettere poi in armonia il principio del pareggiamento di grado e di stipendio fra i funzionari del Pubblico Ministero e della magistratura giudicante, proclamato da questo progetto di legge, credette la Commissione di dover pareggiare lo stipendio di tutti i sostituiti del procuratore generale presso la

(10-A)

Corte di cassazione a quello dei consiglieri presso la medesima Corte, mutando in tal parte la tabella di stipendi proposta dal Ministero.

Questo pareggiamento parve anche consigliato dalla considerazione che a questo elevato seggio di Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione essendo di regola chiamati i primi sostituiti del procuratore generale presso le Corti di appello, cui è assegnato lo stipendio di lire seimila, non otterrebbe in questo maggior grado aumento alcuno di stipendio ove si mantenesse per gli ultimi sostituiti del procuratore generale presso la Corte di cassazione quello fissato nella tabella ministeriale; quando invece, venendo promossi alla carica di consigliere presso la Corte di cassazione, i consiglieri anche più anziani delle Corti d'appello ottengono un aumento di lire duemila.

Questa ineguaglianza di trattamento riguardo a funzionari pareggiati per principio di legge in grado ed in stipendio non sembrò in guisa alcuna accettabile, e fu perciò introdotta nella tabella degli stipendi la suddetta modificazione, la quale da un canto reca un tenuissimo aumento di spesa, e dall'altro toglie una inesplicabile anomalia.

Così soddisfatto al primo intendimento di dividere e di formulare un progetto di legge che si riferisse all'istituzione del Pubblico Ministero, prese la Commissione ad occuparsi della seconda e separata disposizione legislativa, la quale doveva avere per oggetto il pareggiamento degli stipendi fra le varie Corti e fra i varii Tribunali dello Stato.

In questo argomento furono presenti alla vostra Giunta le discussioni le quali ebbero ripetutamente luogo nella Camera, e specialmente quelle che diedero motivo all'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Cavallini nella tornata del 19 giugno 1857.

Quelle discussioni e quell'ordine del giorno palesano che nell'ultima legislatura fu ravvisato che per sentimento di giustizia si dovesse far cessare l'ineguaglianza di trattamento esistente negli stipendi assegnati a giudici di pari categoria.

La vostra Commissione credette di non aver argomento a discostarsi dal desiderio manifestato dai deputati dell'ultima legislatura, e credette anzi conveniente che quel desiderio fosse tradotto in atto.

Essa pensò che le Corti e i Tribunali, i quali sono riconosciuti necessari al regolare rendimento della giustizia, hanno le stesse attribuzioni e gli stessi uffizi, e che il trattare in disugual modo nell'assegnamento degli stipendi giudici di pari grado e di pari missione costituisca una non giustificabile anomalia e produca una ineguaglianza che nuoce alle giuste aspirazioni e all'indipendenza dei magistrati, e gitti in essi il seme del malcontento, che o rende avverso alle istituzioni patrie, o scoraggia e intiepidisce nella operosità necessaria al rendimento della giustizia.

Mossa da queste considerazioni la vostra Giunta ha adottato

gli articoli 3°, 4°, 5°, 6° e 7° del progetto del Ministero, facendone però argomento di una legge separata e portando quelle modificazioni che la deliberata separazione di progetto rendeva necessarie.

A questo punto venne in discussione il provvedimento proposto coll'articolo 8° del progetto del Ministero riguardo ai giudici aggiunti presso i tribunali provinciali.

Non nascose a se stessa la Commissione le rischiose difficoltà che si oppongono alla conservazione di questa classe di giudici.

Giustamente forse si lamenta: che l'attuale ordinamento di carriera giuridica manchi d'istituzioni che acconciamente preparino i giovani avvocati alla difficile missione della magistratura; che niun rimedio sia stato recato alle conseguenze indotte dal Codice di civile processura, il quale col sistema di conclusioni orali tolse agli uffizi del Pubblico Ministero quelle pensate discussioni giuridiche che, emesse per mezzo di conclusioni scritte, non solo costituivano una tradizionale dottrina onde tanto si giovava la patria giurisprudenza, ma offerivano ai giovani avvocati, ammessi a tirocinio presso quegli uffizi, valido mezzo a forti studi e a nobili prove, per cui gl'ingegni potevano essere coltivati e le elette intelligenze potevano essere meglio apprezzate e adoperate in servizio della patria.

Grave lacuna è questa per cui i giovani avvocati, dopo lungo ma inutile tirocinio presso il Pubblico Ministero, sono d'un tratto sparsi in tutti i tribunali dello Stato ad esercitare, come aggiunti o supplenti, il grave ufficio di giudice quasi per esperimento, ma pure con un voto che pareggia, se non coll'intrinseca importanza almeno coll'influenza, quello dei giudici provetti, e che può determinare una maggioranza per avventura non sempre provida in giudicati che possono travolgere irreparabilmente le tenui fortune, le quali appunto perchè più tenui debbono essere più guarentite.

Queste considerazioni forzano a desiderare che con migliori mezzi si provveda all'importante parte dell'ordinamento giudiziario che tende ad educare la giovane magistratura e a prepararla a compiere degnamente le funzioni di giudice o di Pubblico Ministero.

Ma la Commissione vostra, riconoscendo pur essa la necessità di questi miglioramenti, non ha creduto di rigettare la proposta del Ministero, anzi ha accettata questa proposta non solo come mezzo di mutare l'attuale indecoroso assegnamento ai giudici aggiunti, ma più ancora come spinta a meglio proteggere le pericolanti sorti dei forti studi giuridici.

Havvi un Pubblico Ministero, il più elevato di tutti, quello presso la Corte regolatrice di cassazione.

L'alto ufficio che esso esercita a custodia della legge, le importanti questioni sopra le quali è interrogato, la calma, la profondità con cui è chiamato ad esaminare, a discutere, a concludere, offrono efficace mezzo ad esercitare le giovani menti che tendono al nobile aringo della magistratura, e che,

(10-A)

poste quasi a contatto colle intelligenze che più la illustrano e più la onorano, possono trarne argomento a fecondi ammaestramenti ed a generose aspirazioni.

Un tirocinio presso quel Pubblico Ministero porgerrebbe ai giovani avvocati una miglior occasione di studi, al potere esecutivo un più facile mezzo di conoscere e di premiare gli eletti ingegni, ed alla nazione una più sicura speranza di dotti magistrati.

Un altro miglioramento può forse anche essere accolto a questo scopo, il quale consiste nel ritorno alla istituzione dei relatori nelle cause di prima istanza e di appello, i quali siano come tali sottoscritti alle sentenze che a loro relazione si pronunciano.

La maggiore responsabilità che questo provvedimento induce desta un'emulazione produttrice di un benefico sentimento di onore che dal tribunale collegiale si diffonde potente sopra ciascuno de' suoi membri, tien vivo lo zelo, allontana gl'inconvenienti che la prerogativa della inamovibilità produce, e giova a rendere ogni classe di giudici, e così anche i supplenti, più accurati e più studiosi.

Inoltre l'ordinamento stesso della separazione di carriera tra il Ministero Pubblico e la magistratura giudicante persuade questo ritorno alla antica istituzione dei relatori nelle cause nel modo ora accennato.

Per benefico effetto di questa separazione i giudici di mandamento e quelli presso i tribunali provinciali rimangono di regola chiamati a correre quella superiore carriera di magistratura che nello attuale ordinamento è da tanto tempo quasi loro chiusa.

Ma le promozioni ai maggiori seggi di magistrato vogliono essere fondate sopra una conosciuta attitudine.

I funzionari del Pubblico Ministero hanno frequenti occasioni di manifestare questa attitudine, più rare i giudici appartenenti a tribunali collegiali.

Ebbene l'ufficio di relatore, esercitato nel modo avanti spiegato, contribuirebbe a svelare nel magistrato giudicante quelle qualità, le quali potrebbero meglio porre il potere esecutivo in condizione di chiamare ai supremi seggi le incontestate capacità.

Epperò col desiderio di questi miglioramenti e di quelli altri che il generale ordinamento giudiziario potrà offerire, la vostra Commissione eredita di accettare la proposta del Ministero in ordine ai giudici aggiunti.

Un'altra considerazione fu anche di grave momento nel consigliare l'accettazione di quella proposta.

Si vide che senza di essa sarebbe inceppata la regolare azione dei tribunali provinciali.

L'attuale progetto, considerato nel numero dei giudici proposto dal Ministero, costituisce i tribunali provinciali in modo che la quantità dei giudici corrisponde strettamente a quella che si richiede per pronunciare collegialmente.

Se un evento qualunque impedisce temporariamente un giudice dal sedere in tribunale, mancano i supplenti e il corso dei giudizi rimane inceppato. Inoltre torna assai difficile se non impossibile la distribuzione di ferie tra i giudici dei tribunali provinciali.

I precedenti progetti avevano accresciuto il numero dei giudici collegiali. La Commissione non ha creduto di richiamare questo aumento di giudici che accrescerebbe la spesa di un progetto, il cui principale ostacolo nelle attuali contingenze è la spesa.

Parve miglior consiglio di accettare i giudici aggiunti distribuiti, come nella proposta del Ministero, in modo che pochi in numero, e convenientemente retribuiti, possano essere chiamati, ove lo richieda il bisogno del servizio, o presso il Ministero Pubblico, o presso la magistratura giudicante, e trovino in quel primo ufficio eccitamento a procacciarsi, con l'applicazione e con lo studio, voce e merito che li conduca a maggiori gradi.

Finalmente in questo secondo progetto di legge avviso la Commissione di dover fare un più giusto e più proporzionato riparto nei progressivi aumenti di stipendio assegnati alle due ultime categorie dei consiglieri d'appello nella tabella proposta dal Ministero.

In questa tabella hanvi 50 consiglieri di seconda categoria con L. 5,000, e 67 consiglieri di terza categoria con L. 4,500 di stipendio.

Mantenuta questa distribuzione, ne avviene che i consiglieri di appello, i quali appartengono all'ultima categoria, debbano trascorrere in questa un tempo eccedente il decennio prima di poter raggiungere la seconda categoria, la quale attribuisce un aumento di L. 500; quando invece ai consiglieri della seconda categoria basterebbero cinque o sei anni di servizio per pervenire alla prima, la quale loro procura un aumento di L. 1,000; tale ripartizione non corrisponde ad una giusta base di aumento progressivo di stipendio, e toglie a molta parte dei consiglieri di appello la speranza di migliorare la carriera, e scoraggia.

La sproporzione si fa più evidente quando si consideri che, giusta i disegni di legge ora proposti, sono di regola chiamati alla carica di consiglieri nelle Corti d'appello i presidenti dei tribunali provinciali, e più facilmente quelli di prima classe, ai quali è già assegnato uno stipendio non minore di quello che spetta ai consiglieri della inferiore categoria: ora questi magistrati sarebbero posti nella condizione di durare quindici o venti anni senza alcun aumento di stipendio, e di terminare nell'ultima categoria di consiglieri d'appello la loro carriera.

Perciò fu modificata la tabella nel senso che più pochi siano i consiglieri di appello di terza categoria, e si accresca invece il numero di quelli di seconda; e questo sistema fu più facilmente accolto, perchè corrisponde a quello

(10-A)

in questa parte già adottato nei due progetti di generale ordinamento giudiziario, presentati nelle sessioni legislative 1850, 1856.

Parve anche più opportuno il crescere la seconda categoria, perchè in questo stadio di mezzo, tra il più elevato stipendio ed il minimo, si compie ordinariamente la carriera del maggior numero dei consiglieri d'appello, ed è pur giusto che eminenti e diuturni servigi trovino, nel supremo loro periodo, una più facile via di crescente compenso ad onorate fatiche.

Ordinato in tal guisa il secondo progetto di legge, si trovò la vostra Giunta in un agevole lavoro nel formare il terzo progetto, diretto ad autorizzare la creazione di due o più sezioni presso alcuni tribunali provinciali.

La Commissione fu unanime nello accettare gli articoli 11 e 12 del progetto ministeriale, formando di questi articoli una proposta separata di legge, la quale, a fronte delle ragioni e dei fatti addotti dal signor ministro di grazia e giustizia, pare non debba incontrare ostacolo.

Restava per ultimo che la vostra Giunta si occupasse della proposizione contenuta nell'articolo 12 del progetto del Ministero, tendente a dare facoltà di chiamare avvocati patrocinanti a supplire il numero mancante di consiglieri nelle Corti di appello o di giudici nei tribunali provinciali.

La Commissione fu unanime nel riconoscere che troppo gravi sono gli inconvenienti di questo sistema perchè possa essere accolto.

Una ragione di convenienza giuridica, se è lecita l'espressione, persuade doversi mantenere separati sempre gli uffici di giudice e di patrocinatore. Il cumulo anche temporario di questi due uffici solleva velle a cui vuolsi conservare prestigio, falsa la condizione del patrocinatore, crea diffidenze, discordie e titoli a favori.

Del resto gli ingegni potenti che si acquistarono fama nel patrocinio non potrebbero o non vorrebbero essere assunti all'onore della temporaria carica di giudice o di consigliere, perchè inconciliabile bene spesso colle accettate clientele, e perchè fonte di iattura e di pericoli.

Le mediocri capacità, se più facili ad accettare, sarebbero meno utili e più esigenti.

Inoltre il signor ministro domanda questo provvedimento per riempire le lacune, le quali in alcune Corti di appello si manifestano per il mandato politico dato a varii consiglieri di appello.

Ora questo mandato può essere durevole per assai tempo, ed in una Corte d'appello, ad esempio, essendo stati eletti deputati quattro consiglieri, sarebbe d'uopo conferire un ufficio di consigliere per assai tempo protratto a quattro avvocati patrocinatori.

Niuno non vede la difficoltà di questa supplenza in quella Corte di appello, e le pericolose conseguenze che produrrebbe.

Meglio è provvedere con aumento di consiglieri, ove altrimenti non si possa.

Uno sparmio di tenue spesa sarebbe in questa emergenza inescusabile, tanto più che i consiglieri, i quali risultassero per avventura in alcun tempo sovrabbondanti, potrebbero con vantaggio pubblico essere chiamati a più acconciamente costituire presso le Corti di appello le sezioni di accusa.

Fu perciò unanime la vostra Commissione nel rigettare l'articolo 12 del progetto ministeriale, e dopo questa deliberazione rimase compiuto il suo lavoro.

SIGNORI!

Vi abbiamo esposto le ragioni che determinarono il voto della vostra Commissione: se dessa non andò errata nel suo convincimento, se questo convincimento può farsi strada e penetrare anche nell'animo vostro, non vi arresterà, nell'accettazione dei progetti di legge che vi sono proposti, la maggiore spesa a cui costringono, e penserete che la nazione non vi rimprovererà certo mai i pesi che le imporrete per assicurare la indipendenza della magistratura e il regolare rendimento della giustizia.

GASTALDETTI, *relatore*.

Art. 1.

La carriera del Pubblico Ministero è separata da quella dei giudici, ed è il medesimo pareggiato in grado e stipendio alla Magistratura giudicante, cioè i capi d'ufficio ai capi delle Corti o dei Tribunali, i sostituiti ai consiglieri o giudici.

Art. 2.

Dopo due anni d'esercizio, ed in via puramente di eccezione determinata da gravi circostanze personali, i funzionari del Pubblico Ministero possono essere trasferiti nella Magistratura giudicante, e viceversa i giudici possono essere nominati funzionari del Pubblico Ministero.

Ciascuno reca nel nuovo posto l'anzianità che aveva nel grado corrispondente; la corrispondenza dei gradi si determina dalla parità degli stipendi.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli articoli 1° e 3° gli stipendi dei membri delle Corti d'appello e dei Tribunali provinciali, non che del Pubblico Ministero, sono ripartiti e determinati come nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Le promozioni, sia nella Magistratura giudicante che nel Pubblico Ministero, hanno luogo sulla generalità dei funzionari senza distinzione di Corte o distretto.

Disposizioni intorno al Ministero Pubblico.*Organizzazione del Pubblico Ministero.*

Art. 1.

Le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e presso le Corti di appello sono affidate a Procuratori Generali del Re i quali le compiono personalmente e per mezzo di sostituiti, il cui numero è determinato dalla tabella annessa alla presente legge.

I sostituiti del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione sono distinti col titolo di Avvocati Generali.

Il primo sostituito del Procuratore Generale presso le Corti di appello è pure distinto con egual titolo di Avvocato Generale.

È in facoltà del Ministro della Giustizia di applicare temporariamente i sostituiti ai vari uffici del Pubblico Ministero presso le diverse Corti in quel maggiore o minor numero che possa essere richiesto dal bisogno del servizio.

Art. 2.

Le funzioni del Pubblico Ministero presso i Tribunali provinciali sono affidate ad Avvocati del Re, i quali le esercitano anche personalmente e per mezzo di sostituiti nel numero fissato dalla stessa tabella.

È applicabile ai sostituiti dell'Avvocato del Re presso i Tribunali il disposto dall'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 5.

Identico al qui contro.

Art. 4.

Identico al qui contro.

Art. 5.

Per l'esecuzione dell'art. 5 gli stipendi degli ufficiali del Pubblico Ministero sono ripartiti e determinati come nella annessa tabella.

Art. 6.

Le promozioni nel Pubblico Ministero hanno luogo sulla generalità dei funzionari senza distinzione di Corte o distretto.

Art. 6.

L'aumento progressivo di stipendio nel medesimo grado ha luogo in ragione dell'anzianità determinata come nell'articolo precedente.

Art. 7.

I funzionari, che al tempo in cui andrà in osservanza la presente legge godranno di uno stipendio maggiore di quello che potrebbe loro spettare in ragione della propria anzianità, determinata come nell'art. 5°, continueranno a godere dell'integrità di tale stipendio sino a tanto che non saranno promossi ad una carica, alla quale venga assegnato uno stipendio uguale o maggiore dell'attuale.

Coloro invece, che a termini della stessa disposizione avessero diritto a maggiore stipendio, non potranno goderne fino a che il medesimo non si renda disponibile nella rispettiva categoria.

Art. 9.

I maggiori stipendi stabiliti dalla presente legge non decorreranno che in forza d'individuali assegnamenti per decreto reale, previo, in quanto al Ministero Pubblico, il riordinamento del personale che possa occorrere.

Art. 7.

Identico al qui contro.

Art. 8.

I funzionari, che al tempo in cui andrà in osservanza la presente legge godranno di uno stipendio maggiore di quello che potrebbe loro spettare in ragione della propria anzianità, determinata come nell'art. 6; *il resto come contro.*

Art. 9.

I maggiori stipendi stabiliti dalla presente legge non decorreranno che in forza di individuali assegnamenti, previo il riordinamento del personale del Pubblico Ministero che possa occorrere.

Attribuzioni del Pubblico Ministero.

Art. 10.

Il Ministero Pubblico veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla difesa dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone amministrate.

Promuove la repressione dei reati;

Fa eseguire i giudicati in conformità dell'articolo 15.

Art. 11.

In materia penale il Pubblico Ministero procede per via di azione.

Nelle materie civili non procede per via d'azione se non nei casi specificati dalla legge.

In queste materie egli conchiude secondo le forme della procedura in tutti gli affari nei quali per disposizione di legge debbe essere sentito, ed in quelli in cui la Corte o Tribunale gli abbia ordinato la comunicazione.

Può inoltre chiedere la parola e conchiudere negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze, ogniqualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

Art. 12.

Un ufficiale del Pubblico Ministero assiste a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali provinciali.

In mancanza del suo intervento l'udienza non è legittima.

Art. 13.

Il Pubblico Ministero fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

Art. 14.

Non può il Ministero Pubblico assistere alle deliberazioni di alcuna Corte o Tribunale per la decisione delle cause così civili che criminali. Debbe però intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 15.

L'esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal Pubblico Ministero, secondo che è disposto nel Codice di procedura eriminale.

Nelle cause civili il Pubblico Ministero fa eseguire d'ufficio le sentenze in quanto interessano l'ordine pubblico.

Per ciò che concerne l'interesse dei privati, ingiunge, ove d'uopo, agli uscieri di adempiere al proprio dovere.

Art. 16.

Gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Art. 17.

È attribuita al Pubblico Ministero la sorveglianza in via di polizia sulle carceri giudiziarie.

Art. 18.

Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali esercita sorveglianza ed ispezione :

1° Sopra gli ufficiali delle segreterie delle rispettive Corti, dei Tribunali e dei giudici di mandamento ;

2° Sopra gli uscieri.

Invigila anche per l'osservanza dei loro doveri quanto agli avvocati ed ai causidici.

Art. 19.

Occorrendo di fare rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio od alla disciplina, il Procuratore Generale o l'Avvocato del Re richiede, e il Presidente della Corte o del Tribunale convoca un'Assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Tanto delle requisitorie che delle deliberazioni, gli ufficiali anzidetti danno comunicazione nell'ordine gerarchico al Ministro della giustizia.

Art. 20.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Procuratore Generale rende noto all'Assemblea generale della Corte di appello, radunata in camera di Consiglio, del modo in cui la giustizia fu amministrata in tutto il distretto della Corte nell'anno precedente, nota gli abusi che fossero invalsi, fa le requisitorie che giudica convenienti pel bene del servizio, e trasmette al Ministro della Giustizia una copia del suo rendimento di conto, delle sue requisitorie e delle deliberazioni intervenute sopra di esse.

Art. 21.

Nella medesima Assemblea, od in altra che sarà fissata in giorno prossimo, il Procuratore Generale presenta alla Corte una lista dei giudici dei tribunali provinciali e di manda-

mento del distretto che si sono maggiormente distinti nell'adempimento dei loro doveri.

La Corte fa sulle liste le aggiunte ed annotazioni che crede, ed il Procuratore Generale le trasmette quindi al Ministro della Giustizia.

Art. 22.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione trasmette nel gennaio di ciascun anno al Ministro della Giustizia uno stato degli affari spediti dalla Corte nel corso dell'anno precedente e di quelli che rimasero a spedirsi; indica i punti sovra i quali l'esperienza avrà fatto conoscere i vizi o l'insufficienza delle leggi; e nota gli inconvenienti od abusi ai quali occorresse di riparare nell'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato.

Art. 23.

I procuratori generali presso le Corti di appello trasmettono nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno al ministro della giustizia uno stato generale del movimento degli affari sì criminali che civili avanti le Corti e presso gli uffici che ne dipendono.

Art. 24.

Nelle stesse epoche gli avvocati del Re sono tenuti d'inviare uno stato consimile a quello indicato nell'articolo precedente al procuratore generale da cui dipendono per gli affari del Tribunale e degli uffici annessi; il procuratore generale li rassegna al ministro della giustizia colle sue osservazioni.

Art. 25.

Oltre le attribuzioni indicate nella presente legge gli ufficiali del Pubblico Ministero hanno tutte quelle altre che loro sono conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 26.

Identico al qui contro.

Annulato.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 14.

Sarà intanto aggiunta una maggior somma di L. 60,000 al bilancio del Ministero di grazia e giustizia del 1858 da ripartirsi sulle categorie 5^a, 7^a e 10^a.

Art. 3.

Sono abolite le distinzioni di stipendi fra le diverse Corti d'appello e di classe fra i Tribunali provinciali.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli articoli 1° e 3° gli stipendi dei membri delle Corti d'appello e dei Tribunali provinciali, non che del Pubblico Ministero, sono ripartiti e determinati come nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Le promozioni, sia nella Magistratura giudicante che nel Pubblico Ministero, hanno luogo sulla generalità dei funzionari senza distinzione di Corte o distretto.

Art. 6.

L'aumento progressivo di stipendio nel medesimo grado ha luogo in ragione dell'anzianità determinata come nell'articolo precedente.

Art. 7.

I funzionari, che al tempo in cui andrà in osservanza la presente legge godranno di uno stipendio maggiore di quello che potrebbe loro spettare in ragione della propria anzianità, determinata come nell'art. 5°, continueranno a godere dell'integrità di tale stipendio sino a tanto che non saranno promossi ad una carica, alla quale venga assegnato uno stipendio uguale o maggiore dell'attuale.

Coloro invece, che a termini della stessa disposizione avessero diritto a maggiore stipendio, non potranno goderne fino a che il medesimo non si renda disponibile nella rispettiva categoria.

Art. 8.

Il numero dei giudici aggiunti presso i Tribunali provinciali è ridotto a 40 in tutto il regno.

Il Governo potrà destinarli con decreto reale, ove il bisogno del servizio lo richieda.

Il loro stipendio è fissato a L. 1,200. L'aumento di stipendio si effettuerà a misura che essendovi posti vacanti si eseguirà la riduzione.

Art. 9.

I maggiori stipendi stabiliti dalla presente legge non decorreranno che in forza d'individuali assegnamenti per decreto reale, previo, in quanto al Ministero Pubblico, il riordinamento del personale che possa occorrere.

Art. 12.

Quando in una sezione o nella riunione di più sezioni di una Corte d'appello manca per legittimo impedimento il numero dei consiglieri necessario per poter giudicare, il Primo Presidente deve integrarlo con altri consiglieri, di cui si possa

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Per l'esecuzione del precedente articolo gli stipendi dei membri delle Corti d'appello e dei Tribunali provinciali sono ripartiti e determinati come nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Le promozioni nella magistratura giudicante hanno luogo sulla generalità dei funzionari senza distinzione di Corte o distretto.

Art. 4.

Identico al qui contro.

Art. 5.

I funzionari che al tempo in cui andrà in osservanza la presente legge godranno di uno stipendio maggiore di quello che potrebbe loro spettare in ragione della propria anzianità determinata come nell'articolo 5; *il resto come contro.*

Art. 6.

Identico al qui contro.

Art. 7.

I maggiori stipendi stabiliti dalla presente legge non decorreranno che in forza di individuali assegnamenti per decreto reale.

Annullato.

disporre, e mancando anche questi, supplisce con avvocati patrocinanti.

La stessa facoltà è data ai Presidenti dei Tribunali provinciali, in sussidio però a quella concessa dalle regie patenti 9 dicembre 1845.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 14.

Sarà intanto aggiunta una maggior somma di L. 60,000 al bilancio del Ministero di grazia e giustizia del 1858 da ripartirsi sulle categorie 3^a, 7^a e 10^a.

Art. 8.

Identico al qui contro.

Annulato.

PROGETTO DEL MINISTERO

*Aumento di personale nei Tribunali Provinciali
d'Acqui, e di Vercelli*

6

Art. 10.

~~Il personale dei Tribunali provinciali è accresciuto di tre giudici e di un sostituto avvocato fiscale per la divisione dei Tribunali d'Acqui e di Vercelli in due sezioni.~~

Art. 11. 2.

È fatta facoltà al Governo di dividere pure per decreto reale in due o più sezioni quegli altri Tribunali, ove gli affari lo richieggano ed il numero dei giudici lo consenta.

0

Art. 1.

I Tribunali Provinciali d'Acqui e di Vercelli sono divisi in due sezioni, ed il personale di essi è accresciuto, nel primo di due giudici e di un sostituto avvocato fiscale, e nel secondo di un giudice.

TERZO PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Approvato nella seduta dell'8. Maggio 1878.

Gallotti

TABELLA PROPOSTA DAL MINISTERO

Stipendi delle Corti d'Appello e dei Tribunali Provinciali.

NUM.	IMPIEGO	STIPENDIO	TOTALE PER GRADO
<i>Corte di Cassazione.</i>			
1	Primo Presidente	L. 15,000	L. 15,000
1	Secondo Presidente	» 12,000	» 12,000
16	Consiglieri	» 8,000	» 128,000
1	Avvocato Generale	» 15,000	» 15,000
1	Sostituito	» 8,000	» 8,000
2	Idem	» 7,000	» 14,000
2	Idem	» 6,000	» 12,000
<i>Corti d'Appello.</i>			
6	Primi Presidenti	L. 12,000	» 72,000
2	Presidenti di classe	» 10,000	» 20,000
6	Idem	» 8,000	» 48,000
3	Idem	» 7,000	» 21,000
50	Consiglieri	» 6,000	» 180,000
50	Idem	» 5,000	» 150,000
67	Idem	» 4,500	» 301,500
6	Avvocati fiscali generali	» 12,000	» 72,000
6	Sostituiti	» 6,000	» 36,000
10	Idem	» 5,000	» 50,000
31	Idem	» 4,500	» 139,500
<i>Tribunali provinciali.</i>			
1	Presidente	L. 5,000	» 5,000
1	Idem	» 4,500	» 4,500
6	Idem	» 4,000	» 24,000
13	Idem	» 3,600	» 46,800
25	Idem	» 3,200	» 80,000
4	Vice-Presidenti	» 3,200	» 12,800
3	Idem	» 2,800	» 8,400
7	Idem	» 2,700	» 18,900
1	Giudice istruttore	» 5,200	» 5,200
1	Idem	» 2,800	» 2,800
6	Idem	» 2,700	» 16,200
13	Idem	» 2,400	» 31,200
25	Idem	» 2,120	» 53,000
			<i>A riportarsi L. 1,600,800</i>

TABELLE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Annessa al primo progetto di legge

Stipendi del Pubblico Ministero.

NUM.	IMPIEGO	STIPENDIO	TOTALE PER GRADO
<i>Presso la Corte di Cassazione.</i>			
1	Procuratore Generale	L. 15,000	L. 15,000
5	Avvocati Generali	» 8,000	» 40,000
<i>Presso le Corti d'Appello.</i>			
6	Procuratori Generali	L. 12,000	» 72,000
6	Avvocati Generali	» 6,000	» 36,000
10	Sostituiti Procuratori Generali	» 5,000	» 50,000
31	Idem	» 4,500	» 139,500
<i>Presso i Tribunali Provinciali.</i>			
1	Avvocato del Re	L. 5,000	» 5,000
1	Idem	» 4,500	» 4,500
6	Idem	» 4,000	» 24,000
15	Idem	» 3,600	» 46,800
25	Idem	» 3,200	» 80,000
4	Sostituiti Avvocati del Re	» 2,800	» 11,200
5	Idem	» 2,400	» 12,000
12	Idem	» 2,200	» 26,400
24	Idem	» 2,000	» 48,000
27	Idem	» 1,700	» 45,900
			Totale L. 656,300

Annessa al secondo progetto di legge

Stipendi per le Corti di Cassazione, d'Appello e nei Tribunali Provinciali.

<i>Corte di Cassazione.</i>			
1	Primo Presidente	L. 15,000	L. 15,000
1	Secondo Presidente	» 12,000	» 12,000
16	Consiglieri	» 8,000	» 128,000
			<i>A riportarsi L. 155,000</i>

NUM.	IMPIEGO	STIPENDIO	TOTALE PER GRADO
		<i>Riporto</i> L.	1,600,800
11	Giudici	L. 2,800	» 50,800
9	Idem.	» 2,400	» 21,600
21	Idem.	» 2,200	» 46,200
46	Idem.	» 2,000	» 92,000
51	Idem.	» 1,700	» 86,700
40	Giudici aggiunti	» 1,200	» 48,000
1	Avvocato fiscale	» 5,000	» 5,000
1	Idem	» 4,500	» 4,500
6	Idem	» 4,000	» 24,000
15	Idem	» 3,600	» 46,800
25	Idem	» 3,200	» 80,000
4	Sostituiti	» 2,800	» 11,200
5	Idem.	» 2,400	» 12,000
12	Idem.	» 2,200	» 26,400
24	Idem.	» 2,000	» 48,000
27	Idem.	» 1,700	» 45,900
		<u>Totale</u> L.	<u>2,229,900</u>

NUM.	IMPIEGO	STIPENDIO	TOTALE PER GRADO
		<i>Riporto</i> L.	155,000

Corti d'Appello.

6	Primi Presidenti	L. 12,000	» 72,000
2	Presidenti di classe	» 10,000	» 20,000
6	Idem	» 8,000	» 48,000
5	Idem	» 7,000	» 21,000
50	Consiglieri	» 6,000	» 180,000
48	Idem	» 5,000	» 240,000
49	Idem	» 4,500	» 220,500

Tribunali Provinciali.

1	Presidente	» 5,000	» 5,000
1	Idem	» 4,500	» 4,500
6	Idem	» 4,000	» 24,000
15	Idem	» 3,600	» 46,800
25	Idem	» 3,200	» 80,000
4	Vice-Presidenti	» 3,200	» 12,800
5	Idem	» 2,800	» 8,400
7	Idem	» 2,700	» 18,900
1	Giudice Istruttore	» 5,200	» 5,200
1	Idem	» 2,800	» 2,800
6	Idem	» 2,700	» 16,200
15	Idem	» 2,400	» 51,200
25	Idem	» 2,120	» 53,000
11	Giudici	» 2,800	» 50,800
9	Idem	» 2,400	» 21,600
21	Idem	» 2,200	» 46,200
46	Idem	» 2,000	» 92,000
51	Idem	» 1,700	» 86,700
40	Giudici aggiunti	» 1,200	» 48,000

Totale L. 1,588,600